

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AREZZO

ORDINANZA

Emessa fuori udienza dal giudice a seguito di scioglimento di riserva

Nella causa iscritta al n° 3915/2013 R.G. (cui è stata riunita la causa n°
3917/2013).

Promossa da: in liquidazione + altri

Contro: Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio

Con oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

Il Giudice, sciogliendo la riserva formulata nel verbale d'udienza del
18.4.2013;

RILEVATO CHE

La richiesta di sospensione della già concessa provvisoria
esecuzione, avanzata da parte degli opposenti, è meritevole di
accoglimento;



le eccezioni poste a sostegno dell'opposizione, pur necessitando dell'espletamento di apposita attività istruttoria al fine della verifica esatta della portata delle contestazioni mosse, appaiono infatti ricevere riscontro (nella prospettiva obbligatoriamente sommaria e prognostica che connota la valutazione da operare nella presente sede) alla stregua della documentazione dimessa (in particolare la relazione di consulenza tecnica di parte) e delle correlate argomentazioni di supporto; riservando alla prosecuzione della trattazione il compiuto sviluppo del contraddittorio in ordine ai profili di rilievo nella presente causa, va comunque sin d'ora evidenziato come lo scrivente ritenga, in aderenza ai postulati difensivi degli opposenti: 1) che la capitalizzazione degli interessi, oltre ad essere reciproca, deve essere paritaria e dunque praticata con eguale periodicità; 2) che la commissione di massimo scoperto (pur validamente stipulabile tra le parti) debba essere considerata nell'ambito del computo del TEG; 3) che la valutazione complessiva degli oneri generati dal conto corrente sulla cui base è stata instaurata la procedura monitoria implica la valutazione dei criteri di computo delle poste passive dei conti collegati al conto corrente predetto; tali considerazioni inducono a ritenere sorretta da adeguato *fumus* (nella ricordata valutazione prognostica) le doglianze degli opposenti, sì che le stesse doglianze risultano presentare carattere di "gravi motivi", dedotti in chiave speculare rispetto al disposto dell'art. 648 c.p.c., ai sensi dell'art. 649 c.p.c.;

la richiesta di sospensione, quindi, deve essere accolta;

le parti hanno chiesto la concessione dei termini ex art. 183, VI° comma, c.p.c.



P.Q.M.

visto l'art 649 c.p.c,

su richiesta degli opposenti sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Su richiesta delle parti concede termini perentori, ex art. 183, VI° comma c.p.c., sino ad un mese dalla comunicazione della presente ordinanza per deposito di memorie contenenti precisazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, e sino ad un ulteriore mese, a decorrere dalla scadenza del primo termine, per eventuali repliche e per la produzione di nuovi documenti e l'indicazione di nuovi mezzi di prova e, infine, ulteriore termine di 20 giorni, a decorrere dalla scadenza del secondo termine predetto, per l'eventuale indicazione di prova contraria.

Rimette la causa all'udienza del 6.11.2014, ad ore 9.00.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Arezzo, 7.5.2014

Il Giudice

Marco Cecchi

Depositato in cancelleria il 8-5-14
Il Canc. Cecchi